




CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO



CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA TRA

La **PROVINCIA DI PESARO URBINO** (qui di seguito la **PROVINCIA** o l'**ENTE**), con sede in Pesaro, viale Gramsci, 4, C.F. 00212000418

E

BANCA SISTEMA S.p.A. (qui di seguito la **BANCA**), con sede legale e amministrativa in Corso Monforte, 20, Milano, Codice Fiscale, Partita IVA n. 12870770158 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1619654, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3158.3, capitale sociale Euro 8.450.526,24 i.v., in persona di Gianluca Garbi, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri di firma

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno alle imprese e l'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi alla PROVINCIA, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito, anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione del credito come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, successivamente integrato e modificato dal D.L. n. 194/2009, convertito con la legge di conversione n. 25 del 26/02/2010; D.L. n. 78/2010, convertito con la legge di conversione n.122 del 30/07/2010; art. 13, c. 1 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità); art. 13bis della Legge n. 94/2012 di conversione in legge del D.L. 07/05/2012, n. 5; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, sostituito dal D.M. 25/06/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; D.L. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013);
- che l'articolo 9, comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge n. 2/2009 e s.m.i ha previsto che i titolari di crediti, "certi, liquidi ed esigibili", anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 642 c.p.c., maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 nr. 385 e s.m.i.;
- che la legge 12 novembre 2011 n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 13, comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- che è stato emanato il Decreto MEF del 25 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152/2012, recante le "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per

Garbi *Al* *M*



somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale” (il Decreto MEF)

- che il Decreto MEF disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato;
- che la Provincia di Pesaro e Urbino ha già dato vita ad una prima iniziativa, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 383/2009, che ha portato alla creazione di un “Elenco di operatori finanziari” (banche o intermediari finanziari) disposti a valutare cessioni di credito (pro-soluto e pro-solvendo) di fornitori dell’Amministrazione provinciale e dei Comuni del proprio territorio, per facilitare le imprese nello smobilizzo dei propri crediti, a condizioni finanziarie predeterminate;
- che il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino con Deliberazione del 20 ottobre 2011, ha aderito alla richiesta della Provincia di definizione di tariffe agevolate per l'autenticazione di scritture private legate alla cessione dei crediti vantati verso l'Ente;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 235 del 26 settembre ha approvato il presente schema di Convenzione Quadro che ha per oggetto il sostegno dell’accesso al credito dei fornitori della PROVINCIA, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la presente Convenzione va ad integrare l’insieme delle iniziative e degli accordi già esistenti tra la Provincia di Pesaro e Urbino e le Istituzioni finanziarie e professionali, configurandosi come un ulteriore strumento volto a meglio affrontare l’attuale crisi economica caratterizzata, da un lato dalla tensione nell’erogazione del credito e dall’altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, assicurando comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le Imprese che lavorano per la PROVINCIA;
- che la PROVINCIA provvederà alla certificazione delle istanze nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione;
- che l’Ente provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Dirigente del Servizio 5 (Servizi Finanziari) ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte degli Uffici dell’Ente sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla PROVINCIA anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e loro successive modificazioni tutte le spese e gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione con la BANCA;



- che la BANCA ha manifestato la propria disponibilità ad acquistare i crediti dei fornitori della PROVINCIA che ne faranno richiesta, con cessione redatta e perfezionata secondo la documentazione contrattuale fornita dalla BANCA, indicando le proprie condizioni nel documento di sintesi (DDS) (vds. Allegato 1) in merito a (a) plafond a disposizione, (b) sconto e commissioni massime applicate e (c) spese a carico dei fornitori cedenti, ai termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione;

- che la Banca ha altresì espresso la propria disponibilità ad acquistare i crediti vantati dai fornitori dei Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino che risultino avere le medesime caratteristiche certificate, ferma restando, per la Banca, l'autonomia valutativa circa il merito creditizio del debitore ceduto.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La BANCA nell'ambito della presente Convenzione si rende disponibile a stipulare con le imprese titolari di contratti di somministrazione, fornitura e appalto rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il Codice Appalti), contratti di cessione "pro soluto" di crediti – purché certificati – vantati dalle imprese fornitrici nei confronti della PROVINCIA medesima, nei limiti di un plafond complessivo massimo di euro 8.000.000,00 (euro otto milioni/00), ed ha caratteristiche di revolving, cosicché tutti i pagamenti operati dalla PROVINCIA a fronte di crediti certificati ripristinano automaticamente e nella stessa misura la disponibilità del plafond.

La Banca ha altresì espresso la propria disponibilità ad acquistare i crediti vantati dai fornitori dei Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino che risultino avere le medesime caratteristiche certificate, ferma restando, per la stessa, la piena autonomia valutativa circa il merito creditizio del debitore ceduto.

In conformità al Decreto MEF, con la certificazione dei crediti, la PROVINCIA accetterà preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto alla BANCA e dichiara che tale operatività non viola il patto di stabilità.

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa, salvo ottenimento di idonea liberatoria in forma soddisfacente per la BANCA.

La PROVINCIA che si obbligherà, altresì, nell'Atto di Certificazione, ad effettuare il pagamento solo ed esclusivamente a favore della BANCA cessionaria del credito secondo un termine definito nella stessa e comunque non oltre il termine massimo di 12 mesi successivi alla data dell'atto di certificazione dei crediti (di seguito, la Data Ultima di Pagamento).

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITÀ

Le imprese titolari di crediti nei confronti della PROVINCIA, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno fare richiesta alla BANCA di cedere pro soluto i propri crediti vantati verso la PROVINCIA, certificati dalla stessa PROVINCIA, fino al 100% dell'importo del credito vantato; la BANCA si riserva



comunque di non accettare le richieste nelle ipotesi in cui ciò sia in contrasto con le proprie politiche di credito ed i principi di sana e prudente gestione.

A tal fine, il creditore potrà presentare istanza di certificazione mediante Piattaforma Elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui l'Ente dichiara di aver già provveduto alla propria registrazione. Effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente a cura della Struttura che gestisce il contratto ed il relativo procedimento di spesa e liquidazione, il Dirigente del Servizio 5 (Servizi Finanziari), accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, certificherà, entro il termine perentorio previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto MEF, mediante utilizzo della succitata Piattaforma Elettronica, con le modalità ivi previste, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF e dell'art. 48bis del DPR n. 602/73, ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale del credito.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

Fermo restando quanto sopra, la PROVINCIA si impegna sin d'ora a non opporre nei confronti della BANCA qualsiasi eccezione di compensazione o sospensione dei pagamenti in relazione ai crediti eventualmente vantati dalla PROVINCIA nei confronti del fornitore, nonché qualsiasi altra eccezione fondata su o relativa ai contratti di fornitura o ai rapporti intercorrenti tra la PROVINCIA e il fornitore, tra la PROVINCIA e la BANCA né ad opporre un rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento adducendo il mancato adempimento da parte del fornitore alle proprie obbligazioni nascenti dai rapporti sottostanti – o altri rapporti agli stessi collegati dai quali derivano i crediti certificati ceduti nell'ambito della presente Convenzione. Resta salva la facoltà della PROVINCIA di rivalersi, in relazione a eccezioni fondate sui rapporti tra la PROVINCIA e il fornitore, esclusivamente nei confronti del fornitore.

La cessione del credito – a meno di specifiche successive modifiche normative - dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Codice Appalti e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da comunicarsi al Responsabile del Servizio finanziario della PROVINCIA, nelle ipotesi previste dalla Legge e da notificarsi o accettarsi da parte della PROVINCIA con strumento che garantisca la data certa della stessa (es. ufficiale giudiziario, piego raccomandato o altro mezzo equipollente) alla PROVINCIA, che provvederà ad accettare ed aderire espressamente alla cessione, anche ai sensi degli articoli 1248 del Codice Civile, dell'articolo 70 del RD 2440/1923 (ove applicabile), nonché dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (come attuato dal D.Lgs 40/2008 e interpretato dalla circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29 e successive modificazioni e/o integrazioni inviando alla BANCA una accettazione espressa redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 2).

In caso di autenticazione di scrittura privata da effettuarsi dinanzi al Segretario generale dell'Ente gli oneri di notifica ed accettazione si danno per assolti in considerazione della contestuale presenza di un dirigente della PROVINCIA, o di un suo funzionario appositamente delegato, dandone menzione nell'atto.

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente i crediti certificati. Il corrispettivo della cessione, espresso in termini percentuali rispetto al valore nominale della fatture certificate, sarà calcolato utilizzando un tasso di sconto sul valore facciale del credito compreso tra il euribor di periodo/365 + 2,50 punti % (sconto min.) ed il euribor di periodo/365+ 5,25 % annuo (sconto mass.), fatte salve pattuizioni



migliori concordate direttamente con i fornitori dalla BANCA. Resta ferma l'applicazione di commissioni e spese indicate nel DDS.

La BANCA, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti della PROVINCIA, fino alla Data Ultima di Pagamento, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interesse legali e/o moratori, con particolare riferimento ai D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

In caso di ritardato pagamento, la BANCA applicherà alla PROVINCIA interessi moratori nella misura convenzionale pari (i) a Euribor 3 mesi rilevato da "Il Sole 24 ore" alla Data Ultima di Pagamento, maggiorato di un spread pari a 3,75% punti per il periodo compreso tra il primo giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento sino al sesto mese successivo; e, successivamente a tale data, (ii) al tasso di legge previsto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

I pagamenti effettuati oltre la Data Ultima di Pagamento saranno imputati a pagamento degli accessori, interessi e capitale secondo l'ordine di imputazione previsto dal Codice Civile.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della PROVINCIA nei confronti della BANCA fino alla Data Ultima di Pagamento.

Ogni pagamento che la PROVINCIA dovrà effettuare in dipendenza della presente Convenzione a favore della BANCA dovrà essere effettuata sul conto che la BANCA qualificherà come "conto corrente dedicato" nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, con l'indicazione del codice identificativo di Gara (CIG) e, ove necessario, del codice unico di progetto (CUP) che la PROVINCIA si impegna a fornire alla BANCA entro 7 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della citata Legge 136/2010 gli estremi delle persone delegate ad operare su detto conto corrente dedicato saranno oggetto di separata comunicazione da parte della BANCA alla PROVINCIA.

ARTICOLO 3: DICHIARAZIONI E GARANZIE

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra parte:

(i) di disporre di pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per stipulare la presente Convenzione nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con o in relazione alla presente Convenzione;

(ii) di aver posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di assicurare che tutte le obbligazioni assunte con la Convenzione, siano legittime, valide e vincolanti per esso; a tale riguardo, dichiara altresì che ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o di soggetti e/o autorità esterne ad esso (ivi incluse autorità pubbliche);

(iii) che i firmatari della Convenzione e di ogni altro documento ad essa collegato dispongono ciascuno dei pieni poteri e della autorità per la loro stipula;

(iv) di essere solvibili e che non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, né sono stati adottati atti per la liquidazione o il commissariamento o assoggettamento ad altre procedure di insolvenza o di risanamento.

La PROVINCIA dichiara inoltre che:



(v) l'operazione documentata dalla Convenzione e dai contratti di cessione non comporta la creazione di indebitamento ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e della relativa normativa di attuazione né viola i limiti di spesa e di indebitamento posti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalle norme sul patto di stabilità interno e dall'ulteriore normativa vigente di riferimento;

(vi) qualsivoglia accordo contrattuale (convenzioni, concessioni, contratti di servizi) e/o i relativi rinnovi e/o proroghe sottoscritto tra il fornitore e la PROVINCIA successivamente alla data del 7 settembre 2010 contiene un'apposita clausola con la quale il fornitore ed ogni altro soggetto interessato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni .

ARTICOLO 4: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino a 31/12/2013, scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessioni a partire dal 10° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle Parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dalla legge, in caso di mancato integrale adempimento da parte della PROVINCIA agli obblighi di certificazione e di pagamento dei Crediti nei termini previsti dalla Convenzione, la BANCA avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione o il recesso dalla presente Convenzione non pregiudicherà in alcun modo la perdurante validità ed efficacia dell'accettazione alla cessione e delle certificazioni e degli impegni e delle previsioni ad esse collegate quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 2.



Per la PROVINCIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Nome firmatario : ~~Affari generali - Sistema Informativo e~~


Statistico - Bilancio - Ragioneria

Qualifica : ~~Tributi - Patrimonio~~

Ing. Adriano Gattoni

li 11/10/2013.....




Gianluca Garbi
Amministratore Delegato
Per Banca Sistema S.p.A.

Milano, 03/10/2013



Allegato 1

Plafond di credito concesso	8.000.000,00
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Servizio Risorse Finanziarie del Comune anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2013.
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato
Corrispettivo della Cessione / Tasso Debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/365, maggiorato di uno spread compreso tra il 2,50 % ed il 5,25 % su base annua. La durata della dilazione andrà dalla data di stipula del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione
Commissione di servicing	Min 0,30% e max 1,75% sull'ammontare del credito ceduto con minimo di Euro 500 (cinquecento)
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata all'ente ceduto
Referente presso la Banca	Simona Rech Corso Monforte, 20 20122 Milano Tel:02/80280262 Mail: simona.rech@bancasistema.it

Le presenti condizioni potrebbero essere soggette a variazioni in caso di eventi sopravvenuti che andranno in ogni caso comunicati tempestivamente alla Provincia.

Le stesse condizioni potranno applicarsi ai fornitori dei Comuni del territorio provinciale, soggetti al patto di stabilità, che volessero utilizzare il presente elenco.



Allegato 2

Modello di Accettazione

(da redigere su carta intestata della Provincia di)

Luogo, [data]

Protocollo n. []

A: BANCA

E

[indirizzo della Cedente]

Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [*], per un importo comprensivo di € [], con atto rogato dal [pubblico ufficiale] [*] notificata alla scrivente amministrazione a [mani/mezzo posta/ufficiale giudiziario/presenza dirigente/funzionario provinciale all'autentica dinanzi al Segretario Generale] in data [*] intervenuta tra [*] (in qualità di "Cedente") e la Banca [*] (in qualità di "Cessionaria"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla [*] in data [*] e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta, aderisce e riconosce la suddetta cessione come valida e opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

(i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e della Finanza dell'8 ottobre 2009, n. 29;

(ii) accetta, aderisce e riconosce la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 70 del RD 2440/1923 e dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

(iii) alla data odierna non è stata notificata alla Provincia, né accettata nelle forme previste dagli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, né comunque divenuta efficace ed opponibile in conformità all'articolo 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 o altra disposizione normativa primaria o regolamentare, alcuna precedente cessione di credito pro solvendo o pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami aventi ad oggetto i crediti oggetto del suddetto contratto di cessione.

(firma)

